

# Regolamento Studenti



**Scuola Superiore per Mediatori Linguistici  
Carolina Albasio**

## **REGOLAMENTO STUDENTI**

Articolo 1 - Ambito di Applicazione

Articolo 2 - Iscrizione

Articolo 3 - Curriculum di Studio

Articolo 4 - Impegno formativo dello studente

Articolo 5 - Iscrizione a singole attività formative

Articolo 6 - Trasferimenti e passaggi

Articolo 7 - Tasse e contributi

Articolo 8 - Benefici ed esoneri tasse e contributi

Articolo 9 - Titoli accademici

Articolo 10 - Riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero

Articolo 11 - Documentazione della carriera

Articolo 12 - Esami di profitto

Articolo 13 - Disciplina

Articolo 14 – Norme transitorie e finali

### **Articolo 1 - Ambito di applicazione**

Il presente regolamento, in applicazione del Regolamento Didattico Generale, contiene le norme organizzative e amministrative alla cui osservanza sono tenuti gli studenti iscritti ai corsi di studio e alle attività formative impartite nella Scuola.

### **Articolo 2 - Iscrizione**

1. Per iscriversi ad un corso di studi della Scuola, sulla base dei titoli di studio stabiliti dalla legge, occorre presentare o far pervenire, entro i termini stabiliti, apposita domanda.
2. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di studio che portano al rilascio di un titolo accademico, anche di altre Università, ad eccezione dei casi previsti da accordi con altre Università italiane o estere.
3. Per iscriversi ad un corso di studio ad accesso programmato, occorre aver sostenuto la prova di ammissione per esso prescritta e risultare in posizione utile nella relativa graduatoria.
4. Per iscriversi ad un corso di studio in base ad un titolo di studio straniero, occorre ottemperare anche a quanto previsto dalle relative disposizioni ministeriali.
5. Gli studenti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore conseguito all'estero devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana mediante il superamento di una prova di identico contenuto. Il mancato superamento di tale prova comporta l'attribuzione di un obbligo formativo aggiuntivo per i relativi corsi di studio. Sono esonerati dalla prova: gli studenti stranieri in possesso di titolo accademico conseguito in Italia; gli studenti che si iscrivono a corsi tenuti interamente in lingua diversa dall'italiano; gli studenti che si iscrivono a corsi di studio che prevedono la conoscenza della lingua italiana quale requisito per l'accesso.

### **Articolo 3 - Curriculum di Studio**

1. Lo studente che intende avvalersi di una carriera precedente si iscrive al corso di studi e ne chiede il riconoscimento; la valutazione e l'eventuale riconoscimento della carriera precedente competono al Direttore Didattico.

2. Per i corsi di studio ad accesso programmato, lo studente può essere ammesso ad anni successivi al primo, previa:

- valutazione del curriculum svolto da parte del Direttore Didattico adiuvato dal Comitato Tecnico-Scientifico;

- disponibilità dei posti per l'anno di corso a cui, in base al curriculum precedente, potrà eventualmente essere ammesso;

3. Qualora il curriculum di studio sia stato svolto all'estero, è necessario presentare:

- il titolo di studio conseguito all'estero corredato della dichiarazione di valore rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana;

- un elenco degli insegnamenti seguiti e degli esami superati integrato dai relativi programmi. I programmi possono essere trasmessi dall'Università presso la quale sono stati superati gli esami tramite posta elettronica.

### **Articolo 4 - Impegno formativo dello studente**

1. Lo studente è tenuto ad iscriversi per tutta la durata degli studi prevista dall'ordinamento didattico del corso di studi.

2. Lo studente è iscritto fuori corso qualora abbia seguito il proprio corso di studi per la sua intera durata senza aver conseguito il titolo accademico o senza aver superato tutti gli esami previsti per l'ammissione all'esame finale.

### **Articolo 5 - Iscrizione a singole attività formative**

1. Per iscriversi a singole attività formative occorre possedere un titolo di studio che permetta l'accesso alla Scuola; I regolamenti didattici dei corsi di studio possono determinare dei pre-requisiti per l'ammissione nonché disporre limitazioni all'iscrizione.

### **Articolo 6 - Trasferimenti e passaggi**

1. Lo studente può trasferirsi ad altra Università, presentando domanda alle condizioni deliberate dai preposti organismi e indicate nei regolamenti della Scuola.

2. Gli studenti iscritti presso altro Ateneo che intendano trasferirsi alla Scuola, devono presentare domanda di trasferimento presso il proprio Ateneo. Gli studenti si iscrivono ai corsi di studio secondo le procedure previste all'art. 2.

### **Articolo 7 - Tasse e contributi**

1. La Scuola determina annualmente le tasse e i contributi dovuti per l'iscrizione ai diversi corsi di studio e per l'iscrizione ad altri percorsi formativi non finalizzati al conseguimento di un titolo accademico.

2. L'importo delle tasse e dei contributi nonché le modalità di pagamento e le relative scadenze, deliberati dagli, sono indicati sul portale della Scuola.

3. Lo studente iscritto non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi versati, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università. Lo studente proveniente da altra Università versa comunque le tasse e i contributi previsti dalla Scuola, anche nel caso in cui abbia effettuato pagamenti nell'Università di provenienza.

4. Lo studente non in regola col pagamento delle tasse e dei contributi non può compiere alcun atto di carriera, non può trasferirsi ad altra sede, né ottenere certificazioni. Al medesimo possono essere rilasciati soltanto certificati relativi agli anni accademici per i quali siano state versate interamente le tasse e i contributi.

5. I dati autocertificati dallo studente, relativi ad anni accademici in cui risulti non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi, non sono confermabili dalla Scuola.

6. Per gli adempimenti amministrativi e i pagamenti effettuati in ritardo può essere previsto il versamento di una indennità di mora.

#### **Articolo 8 - Benefici ed esoneri tasse e contributi**

1. La Scuola può istituire benefici e concedere esoneri nel limite delle risorse disponibili, in conformità ad apposita regolamentazione.

2. La Scuola può istituire borse per incentivare lo studio, finanziare attività di collaborazione a tempo parziale ed attività autogestite dagli studenti, concedere l'esenzione dalle tasse e contributi o altre forme di agevolazione o premio tenuto conto del reddito del nucleo familiare dello studente e del merito conseguito negli studi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, fatte salve particolari situazioni appositamente disciplinate.

3. Allo studente che presenta dichiarazioni non veritiere saranno applicate, oltre alle sanzioni disciplinari e all'indennità di rettifica, le sanzioni amministrative stabilite dagli organi centrali di governo ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

#### **Articolo 9 - Titoli accademici**

1. I titoli accademici conferiti dalla Scuola sono rilasciati ai sensi del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 23 Settembre 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 Ottobre 2013.

2. Nei diplomi non sono indicati i voti conseguiti nel relativo esame, né altri dati della carriera scolastica, ma si fa menzione della lode.

3. Nel caso di smarrimento o distruzione del diploma, ovvero in altri casi consentiti dalla normativa vigente, l'interessato può ottenere il rilascio di un diploma sostitutivo.

#### **Articolo 10 - Riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero**

1. Il provvedimento di equipollenza dei titoli accademici conseguiti all'estero è emesso dal Direttore Didattico.

2. La Scuola riconosce i titoli conseguiti all'estero che rientrano negli elenchi annessi ad accordi bilaterali o plurilaterali ratificati da leggi italiane.

3. In assenza di accordi di cui al comma precedente, il Direttore della Scuola, sentito il Comitato Tecnico-Scientifico, che il titolo ha lo stesso valore, a tutti gli effetti di legge, di quello corrispondente

conferito dalla Scuola.

#### **Articolo 11 - Documentazione della carriera**

1. I documenti e gli atti concernenti la carriera dello studente sono conservati su supporti cartacei e/o in archivi elettronici. L'archiviazione elettronica può sostituire a tutti gli effetti l'archiviazione cartacea.
2. Le certificazioni ufficiali relative alle carriere degli studenti sono rilasciate unicamente dalle Segreterie Studenti.
3. Lo studente può richiedere, per le certificazioni che sono rilasciate dalle Segreterie Studenti, traduzioni in lingua inglese; le certificazioni relative ai contenuti delle discipline sono acquisite dalle competenti strutture didattiche.

#### **Articolo 12 - Registrazione degli esami e delle altre verifiche di profitto**

1. Gli esami e le altre verifiche di profitto sono verbalizzati ai sensi dei vigenti regolamenti della Scuola.
2. L'esito dell'esame verbalizzato viene notificato allo studente per via telematica.
3. Nel caso in cui la verifica di profitto non si concluda con una prova orale, lo studente ha diritto di ricevere la notifica dell'esito della prova entro 30 giorni dallo svolgimento della stessa. Lo studente può prendere visione dell'elaborato presso la Scuola e/o discuterlo con il docente presso la Scuola, entro 10 giorni dalla notifica. Entro 3 giorni, in caso di esito positivo dell'esame, lo studente può richiedere di non avvalersi del voto conseguito rinunciando alla registrazione in carriera attraverso apposita procedura dei Servizi online del sito della Scuola. Decorso tale termine l'esito è registrato in carriera d'ufficio.
4. Nel caso in cui la verifica di profitto si concluda con una prova orale lo studente può richiedere di non avvalersi del voto conseguito rinunciando alla registrazione in carriera, seduta stante.

#### **Articolo 13 - Disciplina**

1. Il procedimento e le sanzioni applicabili agli studenti in caso di accertamento di illeciti disciplinari sono disciplinati dal Regolamento in materia di procedimento disciplinare nei confronti degli studenti.

#### **Articolo 14 - Norme transitorie e finali**

1. Al fine di favorire l'inserimento in attività lavorative, possono essere consegnati ad enti, aziende pubbliche e private e studi professionali elenchi di studenti e laureati, salvo esplicita richiesta in senso contrario degli interessati.
2. La Scuola può chiedere agli studenti la compilazione di questionari, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente, al fine di disporre degli elementi necessari per la valutazione dell'offerta formativa e dell'efficienza ed efficacia dei servizi offerti e delle attività delle strutture. I dati raccolti vengono trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti.